

Mantova, lì **28 febbraio 2014**
Circolare N. 08/2014

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

SAN MARINO esce dalla "black list"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del **24 febbraio 2014** il decreto, datato **12 febbraio**, con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze **ha eliminato la repubblica di San Marino dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata contenuto nel D.M. 4 maggio 1999.**

A tale importante modifica non è stata data una specifica decorrenza, ragione per cui è opportuno cercare di comprendere quali siano i riflessi pratici della norma e da quando essa risulti produttiva di effetti.

- Comunicazioni IVA dovute sino al 23 febbraio 2014

Per quanto riguarda **le comunicazioni "black list", l'eliminazione di San Marino dal DM 4 maggio 1999 determina il venir meno dell'obbligo di segnalare le operazioni con tale Stato.**

Non risulta ancora chiara la decorrenza oppure se, analogamente a quanto visto per le imposte sui redditi, si possa confidare sull'esclusione dagli obblighi di comunicazione per tutte le operazioni del 2014.

Analizzando la disposizione con analoghe situazioni di eliminazione di paesi dalla black list ne deriva **l'obbligo di includere nelle comunicazioni black list le operazioni con San Marino registrate prima della data di entrata in vigore del D.M. 12 febbraio 2014 del 24 febbraio 2014, quindi sino al 23 febbraio 2014**, benché l'applicazione del principio della vacatio legis avrebbe anche potuto fare propendere per l'11 marzo 2014.

Va invece evidenziato che l'eliminazione della Repubblica dal D.M. 4 maggio 1999 non sortisce alcun effetto per quanto riguarda la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino.

Infatti come già comunicato nella ns. circolare n. 07/2014 permane tale **comunicazione degli acquisti di beni da San Marino mediante il meccanismo del reverse charge**, essendo questo un adempimento non legato all'inclusione di San Marino in una determinata lista nera.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando obbligatoriamente il modello polivalente.

Le regole di compilazione del modello risultano essere le seguenti:

1) per la mensilità di gennaio (scadenza 28 febbraio 2014):

- compilazione del quadro SE per gli acquisti di beni con reverse charge e del
- quadro BL per tutte le altre operazioni con San Marino;

2) per la mensilità di febbraio (scadenza 31 marzo 2014):

- compilazione del quadro SE per gli acquisti di beni con reverse charge, per tutte le operazioni del mese e del
- quadro BL per tutte le altre operazioni con San Marino, se registrate entro il 23 febbraio;

3) dalla mensilità da marzo in poi:

- compilazione del solo quadro SE per gli acquisti di beni,
- mentre **non** vi sono più obblighi di segnalazione delle altre operazioni con San Marino nel quadro BL.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara

- Scompare la presunzione di residenza per gli italiani che si trasferiscono nella Repubblica di San Marino.

Per quanto riguarda **le imposte sui redditi**, va preliminarmente ricordato che il D.M. 4 maggio 1999 è norma attuativa dell'art. 2 comma 2-bis del TUIR, ai sensi del quale si considerano fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.


Essendo la residenza fiscale requisito che, quanto meno nell'ordinamento italiano, va valutato in modo unitario nel periodo d'imposta, si può affermare che lo **"stralcio" di San Marino dalla lista nera espliciti efficacia dal periodo d'imposta 2014** (soluzione coerente con la sopravvenuta efficacia della Convenzione contro le doppie imposizioni dalla stessa data).

Quindi **un cittadino italiano che si è trasferito in San Marino nel gennaio 2014** (anche prima dell'entrata in vigore del DM 12 febbraio 2014) **non è più, quindi, soggetto alla presunzione di residenza in Italia per la stessa annualità, per cui è l'Amministrazione italiana, se vuole fare valere i suoi diritti, a provare la residenza italiana della persona, e non più quest'ultima a dover provare di non essere residente in Italia.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it